

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO PARTE ECONOMICA ANNO 2021

A seguito del parere favorevole espresso dal Revisore unico del Comune di Castiglione della Pescaia, Dott.ssa Antonella Sacchetti, sull'ipotesi di CCDI ai fini della certificazione sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e a seguito della deliberazione n. 312 del 23.12.2021, con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato la delegazione di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – parte economica – anno 2021 per il personale dipendente,

il giorno 27 del mese di dicembre 2021, dopo aver acquisito formale nulla osta dalle OO.SS e dalla RSU, si procede alla firma del presente contratto tramite trasmissione dello stesso alla parte sindacale che lo firmerà da remoto e successivamente la delegazione di parte pubblica e la Rappresentanza Sindacale Unitaria sottoscriveranno il testo in presenza nella sede comunale.

Per	le	OO.SS.	firmatarie	del	CCNL	rap	presentate	da:

CGIL - FP William L

Per la RSU, rappresentata da

Per la parte pubblica, rappresentata da

dr. Riccardo Masoni, Segretario Generale dalla dott.ssa Giorgia Giannini

dalla sig.ra Barbara Lorenzini



Indice

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO – PARTE ECONOMICA ANNO 2021

Premessa

Articolo 1 – Utilizzo delle risorse (progressioni orizzontali, indennità condizioni lavoro, indennità specifiche responsabilità e indennità di funzione polizia locale, indennità servizio esterno)

Articolo 2 - Valutazione dei dipendenti

Articolo 3 - Produttività

Articolo 4 – Determinazione risorse decentrate

Articolo 5 - Utilizzo del fondo

Articolo 6 - Modifiche

Articolo 7 - Norme finali

*

Sergio LUNGHI UILFpl Toscana Sud Est



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO PARTE ECONOMICA ANNO 2021

Premessa

Dato atto che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Funzioni Locali;

Richiamato il contratto collettivo integrativo relativo al triennio 2019-2021 sottoscritto in data 04.11.2019 con il quale si è proceduto a regolamentare gli istituti contrattuali introdotti dal nuovo CCNL 21.5.2018 e le materie devolute alla contrattazione integrative disciplinate dall'art. 7 del medesimo CCNL;

Considerato che le risorse decentrate sono determinate annualmente dagli Enti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNL 21.5.18 nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 67 dello stesso contratto:

Dato atto che con delibera di G.C. n. 231 del 23.09.2021 si è proceduto a costituire il fondo delle risorse destinate ad incentivare il personale secondo le nuove disposizioni contrattuali per l'anno 2021;

ART. 1 - Utilizzo delle risorse

- 1. In conformità alle previsioni di cui all'art. 68 c. 1 CCNL 2016/2018, l'ente rende annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel fondo risorse decentrate al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti, nonché quelle necessarie a corrispondere i trattamenti economici fissi quale le quote dell'indennità di comparto di cui all'art. 33 c. 4 lett) b e c) del CCNL del 22.01.2004. Sono inoltre rese di nuovo disponibili le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n.75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67 c. 1 e 2, non integralmente utilizzate in anno precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.
- 2. Le risorse decentrate disponibili per la contrattazione integrativa, definite annualmente ai sensi dell'art. 5 c.1 del presente contratto integrativo vengono ripartite tra le diverse modalità di utilizzo previste nell'art. 68 c. 2, del CCNL 21 maggio 2018, nel rispetto del vincolo di destinazione della parte variabile del fondo previsto dall'art. 68 c. 3 CCNL 21 maggio 2018 secondo i criteri generali riportati nei commi seguenti. La proposta di ripartizione delle risorse decentrate disponibili tra le diverse modalità di utilizzo viene predisposta annualmente dall'amministrazione e trasmessa alla delegazione sindacale firmataria del presente contratto per l'avvio delle trattative.
- 3. Le risorse decentrate stabili, al netto delle quote di destinazione fisse, unitamente alle risorse di parte variabile ed alle economie di parte stabile di anni precedenti, viene utilizzata per il finanziamento delle varie indennità contrattuali, nonché per i premi correlati alla performance organizzativa ed individuale.
- 4. I compensi per la produttività e le indennità di risultato delle P.O sono erogati sulla base del riconoscimento del merito, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di performance, alle responsabilità connesse ed alle attività/funzioni svolte.



5. In conformità agli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale, le risorse decentrate disponibili

per la contrattazione integrativa vengono ripartite tra le diverse modalità di utilizzo previste nell'art. 68, comma 2 del CCNL 21.5.2018, nel rispetto del vincolo di destinazione della parte variabile del fondo previsto dall'art. 68, comma 3, CCNL 21.5.2018.

PROGRESSIONI ORIZZONTALI

1. Le progressioni orizzontali del personale dipendente, di cui all'art. 9 del CCDI triennio 2019-2021 vengono assegnate sulla base dei criteri definiti nel "Regolamento per la progressione economica orizzontale – criteri e sistema di valutazione".

2. Non potranno effettuare la PEO una quota di personale superiore al 50% della platea dei

potenziali beneficiari.

Per l'anno 2021 il criterio contrattato tra la parte pubblica e la parte sindacale è quello per cui effettuerà la progressione orizzontale il 50% del personale avente diritto per ogni categoria giuridica, compresi i dipendenti appartenenti alla cat. D, titolari di Posizione Organizzativa, con eventuali arrotondamenti dei resti sul personale appartenente alla categoria C.

3. Si stima che tali progressioni avranno un costo di circa € 25.000,00.

4. Per l'anno 2021 la decorrenza per l'attribuzione delle progressioni economiche è fissata al 1 gennaio.

INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO

- 1. L'indennità di cui all'art. 70 bis CCNL è disciplinata nei criteri generali e negli importi dall'art. 11 del CCDI triennio 2019-2021.
- 2. In relazione all'indennità di maneggio valori si da atto che nella seduta della delegazione trattante del 3.10.2019 si è espressamente concordato quanto segue: "Quanto all'indennità di maneggio valori le parti concordano che l'incasso, qualora non riscontri parametri oggettivi di misurabilità, debba essere ripartito in maniera proporzionale ai dipendenti che ne avranno diritto";
- 3. In relazione al riconoscimento dell'indennità maneggio valori ai dipendenti che svolgono funzioni o mansioni di conservazione/gestione/consegna e rendicontazione dei buoni benzina elettronici, nella seduta della delegazione trattante del 9.12.2021 è stato fatto presente che non essendoci un regolamento in essere e non essendo stata prevista una individuazione esatta delle caratteristiche di responsabilità per tali funzioni, non si può procedere per l'anno 2021 con il riconoscimento della indennità.

INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITÀ E INDENNITA' DI FUNZIONE POLIZIA LOCALE

1. Le indennità di cui all'art 70 quinques c. 1 e c. 2 e all'art. 56 sexies del CCNL 21.05.2018 vengono riconosciute secondo i criteri e le procedure stabilite nel "Regolamento per la disciplina dell'istituto delle Specifiche responsabilità e dell'indennità di funzione per la polizia locale", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 312 del 06.12.2018 di cui all'art. 12 del CCDI triennio 2019-2021.

2. Per l'anno 2021 le parti destinano l'importo complessivo di € 4.000,00 alla remunerazione

R

ghir



delle indennità per le specifiche responsabilità di cui all'art. 70 quinques c. 1 e di cui all'art. 56 sexies con quota individuale non inferiore ad € 1000,00.

3. L'indennità di cui all'art. 70 quinques comma 2 CCNL 21.05.2018 è riconosciuta per l'importo di € 350,00 cadauno.

INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO

1. L'indennità di cui all'art. 56 quinques è disciplinata nei criteri generali e negli importi dall'art. 14 del CCDI triennio 2019-2021.

ART. 2 - Valutazione dei dipendenti

- 1. Le risorse destinate alla performance vengono erogate in base al raggiungimento degli obiettivi predefiniti nel PEG/piano della performance, secondo i criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con deliberazione G.C. n 296 del 21.12.2017 integrata con delibera n. 310 del 29.11.2018.
- 2. Il valutatore comunica ai valutati la valutazione; il singolo valutato può avanzare una richiesta di approfondimento, revisione parziale o totale e può chiedere di essere ascoltato entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della proposta di valutazione, decorsi i quali la valutazione si considera effettuata. Nel caso in cui al termine di tale fase di contradditorio non si giunga alla soluzione della controversia il dipendente, nei 15 giorni successivi, può presentare reclamo al valutatore di seconda istanza (il Segretario comunale per i dipendenti, il Sindaco per le P.O.). Il valutatore di seconda istanza, trascorsi 15 giorni, provvederà a formulare una valutazione in forma definitiva, eventualmente sulla base di un colloquio da tenersi in presenza del valutatore e del valutato, nel quale quest'ultimo potrà, se lo ritiene, farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un legale.

Viene fatto salvo, comunque, il ricorso del dipendente presso il competente giudice del lavoro.

- 4. Saranno oggetto di valutazione tutti i dipendenti assunti a tempo determinato con contratto la cui durata sia di almeno cinque mesi, anche non continuativi purché nello stesso servizio.
- 5. Si ritiene opportuno che quei dipendenti che, nel corso dell'anno di riferimento, abbiano prestato servizio in più di un settore, siano valutati dal Responsabile nell'ambito del quale hanno prestato la loro attività per il periodo più lungo.
- 6. Non sono valutabili e non concorrono alla ripartizione del fondo di incentivazione della produttività i dipendenti che hanno riportato un numero di giorni di assenza superiore all'80% dei giorni lavorativi.

ART. 3 - Produttività

- 1. La parte del fondo destinata alla produttività dovrà essere liquidata ai dipendenti in base alla valutazione degli stessi da parte dei Responsabili e secondo le seguenti modalità:
 - a) partecipano alla ripartizione del fondo di incentivazione alla produttività i dipendenti in servizio di ruolo durante l'anno 2021, in proporzione alla quantità di lavoro svolta nell'Ente (part-time, assunzioni o cessazioni in corso d'anno, comando, distacco, applicazione...), alla presenza in servizio e che risultano averne diritto nel rispetto di quanto stabilito dal successivo punto b);

Meson

And a

J.

B

90



b) per i dipendenti che nel medesimo anno 2021 abbiano beneficiato di una retribuzione di salario accessorio fino ad € 2.500,00 lordo la quota di produttività sarà riconosciuta al 100%; per chi abbia beneficiato di una retribuzione di salario accessorio che va da un importo di € 2501,00 ad un importo di € 5000,00 la quota di produttività attribuita sarà pari al 50% di quella spettante; per chi ha beneficiato di una retribuzione di salario accessorio che va da un importo di € 5001,00 ad un importo di € 7000,00 la quota di produttività attribuita sarà pari al 25% di quella spettante mentre per i dipendenti che nel medesimo anno 2021 abbiano beneficiato di una retribuzione di salario accessorio che ecceda l'importo lordo di € 7.001,00 la quota di produttività attribuita sarà pari al 10% di quella spettante (per salario accessorio si intendano in questo caso gli eventuali compensi relativi alle fattispecie del CCNL 1998/2001, art.67, comma 3, lettera C e lett. I secondo il criterio di cassa, cioè che siano stati liquidati nell'anno 2021);

c) Parteciperanno alla ripartizione del fondo tutti i dipendenti a tempo determinato assunti con contratto la cui durata sia di almeno cinque mesi, anche non continuativi, purché

nello stesso servizio, in proporzione al periodo di assunzione;

d) l'importo totale viene suddiviso per il numero dei dipendenti che partecipano alla ripartizione del fondo, in modo da ottenere una "quota parte pro capite" ai soli fini del calcolo del budget destinato alla maggiorazione del premio performance individuale disciplinata dall'art. 8 del CCDI triennio 2019-2021. A tal proposito, a parziale modifica del comma 2, si precisa che, in caso di parità, avrà prioritariamente diritto chi non ha ricevuto il premio negli anni precedenti. Ulteriormente si tiene conto della anzianità di servizio e successivamente della anzianità anagrafica.

e) l'Ufficio Personale, dopo aver ridotto il totale del fondo della quota destinata alla maggiorazione di cui sopra, quantifica la nuova quota procapite e il nuovo budget per ciascun responsabile calcolato moltiplicando la "nuova quota parte pro capite", per il

numero dei dipendenti assegnati al Settore;

al fine di ripartire la produttività, tale budget viene distribuito sulla base del punteggio espresso dal Responsabile del Settore nella scheda di valutazione e secondo i seguenti criteri:

- l'idoncità viene raggiunta solo con il punteggio minimo di 60/100;

- il premio individuale è attribuito proporzionalmente al punteggio riportato nella scheda, purché nella performance individuale sia stato attribuito un punteggio di almeno 36/100;
- g) le assenze verranno decurtate dalla produttività, così come previsto dalla Circolare n. 7 del 2008, e non sono considerate tali:

congedo ordinario;

- congedo obbligatorio di maternità e interdizione anticipata;
- pennessi L. 104/92 s.m.i. per i dipendenti che ne fruiscono per loro stessi;

permessi per lutto;

 permessi per citazioni a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare;

assenze previste dall'art. 4 c. 1 L 53/2000 (grave infermità);

- h) le eventuali risorse che residuano dalle assenze, di cui al punto g), e dai punteggi assegnati, di cui al punto f), verranno distribuite nello stesso settore nell'anno di riferimento;
- Gli eventuali risparmi che si verificano nella distribuzione del fondo nelle varie voci e i risparmi sugli straordinari dell'anno precedente verranno destinati ad incrementare il fondo di produttività.

Ž.

M

ght?

Wz W

9/1





ART. 4 - Determinazione delle risorse decentrate

1. Per l'anno 2021 le risorse decentrate di cui all'art. 67 CCNL Funzioni Locali 2016/2018 sono determinate come illustrato nel prospetto A) allegato a parte integrante e sostanziale della delibera di G.C. n. n. 231/2021.

ART. 5 - Utilizzo del Fondo

1. Per l'anno 2021 il fondo di cui all'articolo precedente, sarà ripartito come segue, <u>precisando che gli importi indicati risultano stimati:</u>

A. Progressione economica orizzontale storiche:

€ 177.590,97

Progressioni anno 2021:

€ 25.000,00

TOTALE

€ 202.590,97

Tale importo è destinato a retribuire quanto spettante al personale per le progressioni economiche.

B. Indennità di comparto:

€ 53.986,37

C. salario accessorio assegnato ai Responsabili di Settore:

0	Indennità di Turno	€ 38.100,00
•	Indennità di Condizioni Lavoro	€ 5.200,00
•	Indennità di reperibilità	€ 6.100,00
•	Maggiorazioni	€ 650,00
•	Servizio Esterno	€ 3.600,00
T	DTALE	€ 53.650,00

D. Specifiche Responsabilità (art. 70 quinquies, c. 1 e 2)

Indennità di funzione per la polizia locale

€ 5.750,00

E. Maneggio valori

€ 1.957,70

F. La disponibilità residua viene quindi destinata a compensare la produttività individuale secondo le modalità di cui all'art. 4 del CCDI triennio 2019-2021.

alf

We

M

- AM

N



sostituzione.

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

ART. 6 - Modifiche

1. Le parti si riservano di poter apportare al presente contratto le eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi opportune, previo raggiungimento del necessario accordo.

ART. 7 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati, si rinvia alle disposizioni del CCDI triennio 2019-2021 sottoscritto in data 4 novembre 2019 e dei Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro del comparto attualmente vigenti.

2. Le disposizioni contenute in precedenti CCI, nelle materie non disciplinate dal presente contratto e compatibili con lo stesso, conservano la propria efficacia sino alla loro espressa

ON S

Sergio LUNGHI____UILFpl Toscana Sud Est

Parono

Mo